

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, **Anna Laura Pulcino, Monica Mazzolai, Carlo Movarelli, Gianfranco Pierangioli, Fabio Pieri, Mario Seggio e Nadia Spataro** ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"Protezione Civile Amiata Ovest"** ODV, che opera nel territorio montano dei Comuni di: Arcidosso-Castel del Piano-Santa Fiora e Seggiano, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Arcidosso e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

1. Nella Protezione Civile, in particolare l'attività è rivolta alla prevenzione non strutturale (art.2 del T.U. della Protezione Civile del gennaio 2018) alle attività emergenziali e alle attività relative al capo V° del T.U. della Protezione Civile del gennaio 2018;
2. Valorizzare il patrimonio forestale dell'Unione dei Comuni;
3. Potenziare nella popolazione il senso del rispetto, della conservazione, della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio e la riflessione sui valori dell'ambiente, al fine di sviluppare la consapevolezza dell'interazione tra proprie azioni quotidiane e le problematiche ambientali e la comprensione di come l'azione individuale concorra al benessere collettivo, evidenziando il pericolo di distruzione e alterazione degli ecosistemi;
4. Incrementare l'attività turistica legata alla natura;
5. Sentieristica a piedi e in mountain bike;
6. tutela dell'ambiente e paesaggistico a prevenzione di atti vandalici;
7. protezione degli animali;
8. controllare, anche attraverso un efficace azione di manutenzione, la flora spontanea e le strutture di contenimento e delle aree verdi. Valorizzare il territorio naturalistico e prevenire stato di abbandono e incuria dei luoghi;

9. partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita;
10. diffusione e promozione della cultura della salvaguardia della tutela dell'ambiente, costruire percorsi di informazione aperti alla cittadinanza e alle scuole;
11. percorsi di alternanza scuola lavoro;
12. progetti di inclusione rivolti a studenti con varie tipologie di svantaggio sociale;
13. percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari rivolti a studenti soggetti a sospensione per lo svolgimento di attività socialmente utili;
14. percorsi di cittadinanza attiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso
la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
-
- _____

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli Associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Associazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- _____

- _____

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra **3 e 7**, nominati dall'Assemblea per la durata di **5 anni** e sono rieleggibili per **due mandati**.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto all'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART.17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo di cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Arcidosso,

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*
Alice Laura Tullio *Nadia Spas* *[Firma]* *[Firma]*



PROTEZIONE CIVILE

AMIATA OVEST

Loc. Colonia, 1

58031 Arcidosso (GR)

pcamiataovest@gmail.com

C.F.: 92094790539

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

92094790539

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

PROTEZIONE CIVILE AMIATA OVEST ODV

TIPO ATTIVITA'

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

LOCALITA' COLONIA 1

C.A.P.

58031

COMUNE

ARCIDOSO

PROV.

GR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SGGMRA47M29I841L

CODICE CARICA

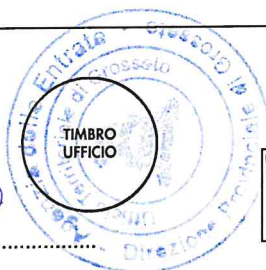
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

SEGGIO MARIO

DATA 13/04/2022

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT GROSSETO

MODIFICA E INTEGAZIONE ALLO STATUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
AMIATA OVEST



RIGUARDANTE L' ART 2 (Scopo, finalità e attività)

Viene aggiunto il punto 15 e 16, fermi ed invariati tutti gli altri punti

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Nella Protezione Civile, in particolare l'attività è rivolta alla prevenzione non strutturale (art.2 del T.U. della Protezione Civile del gennaio 2018) alle attività emergenziali e alle attività relative al capo V° del T.U. della Protezione Civile del gennaio 2018;
- Valorizzare il patrimonio forestale dell'Unione dei Comuni;
- Potenziare nella popolazione il senso del rispetto, della conservazione, della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio e la riflessione sui valori dell'ambiente, al fine di sviluppare la consapevolezza dell'interazione tra proprie azioni quotidiane e le problematiche ambientali e la comprensione di come l'azione individuale concorra al benessere collettivo, evidenziando il pericolo di distruzione e alterazione degli ecosistemi;
- Incrementare l'attività turistica legata alla natura;
- Sentieristica a piedi e in mountain bike;
- tutela dell'ambiente e paesaggistico a prevenzione di atti vandalici;
- protezione degli animali;
- controllare, anche attraverso un efficace azione di manutenzione, la flora spontanea e le strutture di contenimento e delle aree verdi. Valorizzare il territorio naturalistico e prevenire stato di abbandono e

incuria dei luoghi;

- partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita;

- diffusione e promozione della cultura della salvaguardia della tutela dell'ambiente, costruire percorsi di informazione aperti alla cittadinanza e alle scuole;

- percorsi di alternanza scuola lavoro;

- progetti di inclusione rivolti a studenti con varie tipologie di svantaggio sociale;

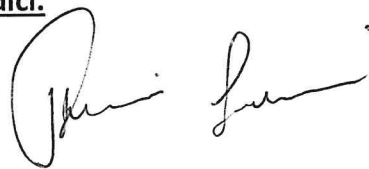
- percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari rivolti a studenti soggetti a sospensione per lo svolgimento di attività socialmente utili;

- percorsi di cittadinanza attiva;

- finalità di solidarietà sociale in settori dell' Assistenza Sociale e della beneficenza. Assistenza e aiuto a persone in stato di bisogno. L'Associazione sostiene e partecipa attivamente ad iniziative e azioni promosse nel Territorio, a sostegno e alla prevenzione del disagio sociale e familiare alla popolazione residente locale derivato da situazioni emergenziali o quotidiane di indigenza e necessità attraverso la promozione sociale di azioni sia a livello materiale, morale e culturale. Aiuto verso le persone in condizioni di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora. Aiuto verso le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, privilegiando le persone con gravi condizioni di disagio psichico e sociale e le famiglie con minori, con particolare riferimento a : famiglie numerose, famiglie in cui siano presenti persone con disabilità, famiglie in condizioni di disagio abitativo. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno nel solco della tradizione cristiana, della Dottrina Sociale della Chiesa e del Suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del "condividere i bisogni per condividere il senso della vita". L'associazione è diretta ad aiutare, senza scopo di lucro, persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo anche continuativo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in

favore di terzi attraverso il supporto ad Enti assistenziali avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

- Promozione di iniziative di informazione presso scuole di tutti i livelli e centri sportivi, associazioni no profit delle misure di prevenzione per il covid anche attraverso la stampa e la distribuzione di opuscoli informativi in diverse lingue per raggiungere ogni possibile utente; promuovere iniziative di sostegno ai pazienti in quarantena per fornitura servizi essenziali: effettuazione spese; pagamenti utenze; fornitura ricette, acquisto medicinali; adesione ai programmi di supporto logistico e personale per associazioni, fondazioni, enti pubblici impegnati a contrastare la diffusione del covid attraverso forme di collaborazione operativa per la distribuzione dei vaccini a tutti i livelli ed in tutti i territori montani difficoltosi da raggiungere. Promozione di punti di informazione su: luoghi ed orari di prenotazione delle vaccinazioni; trasporto di inabili, disabili, anziani presso ambulatori di vaccinazione sia Hub che ambulatori medici.



Modulo 31/07/2022



VERSATI € REG. TO A GROSSETO
IN DATA 15/04/2022
C/O AL N. 910 MOD. 3
Cristina MAZZI (*)
(*) Firma su delega della Direzione Provinciale Chiara Santini